



Il Sindaco

Pag. n. 1/2

Ordinanza n. 13 /2020 del 2 aprile 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 – proroga ordinanza n. 10/2020 - divieto di svolgimento attività su arenili e spiagge del Comune di Anzio.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 10/2020 del 20 marzo 2020, prot. gen.le n. 15.787/2020, concernente divieto di svolgimento attività su arenili e spiagge del Comune di Anzio.

PRESO ATTO del DCPM del 01 aprile 2020 che conferma l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata da Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

REITERATO nell'integrità tale decreto e quanto in esso stabilito;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

INFORMATO il Prefetto di Roma, la cittadinanza,

VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto,

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte

- La proroga degli effetti dell'ordinanza n. 10/2020 del 20 marzo 2020, prot. gen.le n. 15.787/2020 e tutto quanto in essa stabilito uniformandola al DCPM del 1° aprile 2020, fino alla data del **13 aprile 2020**.

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 C.P;
- Che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Il Sindaco

Pag. n. 2/2

Ordinanza n. 13 /2020 del 2 aprile 2020

- Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica restano incaricati per istituto della vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.

DISPONE

- La notifica del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa;
- La notifica a mezzo PEC alla Prefettura di Roma
- La notifica a mezzo PEC Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, al Comando Circondariale Marittimo di Anzio, alla Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Anzio, al Comando Provinciale dei VV.FF, alla Polizia Locale di Anzio.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione

Il Dirigente 4° U.O. Ambiente e Sanità
Dott.ssa Angela Santaniello

Il Sindaco
Candido De Angelis

